



Provincia di Modena

Il Presidente

Classifica 09-07-01 fasc. 9/2015

Modena, 22/07/2015

Alla cortese attenzione di

SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI MODENA

PRESIDENTI DI:

- UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
- UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
- UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
- UNIONE COMUNI DEL SORBARA
- UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
- UNIONE TERRE DI CASTELLI

E P.C.

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA - ROMAGNA

PREFETTURA DI MODENA

CORPO FORESTALE DELLO STATO MODENA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO,
SEZIONE DI MODENA

118 MODENA SOCCORSO

CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE MODENA

HERA – AREA TERRITORIALE DI MODENA

ENEL – DIPARTIMENTO TERRITORIALE RETI
EMILIA - ROMAGNA

**Oggetto: RISCHIO INCENDI BOSCHIVI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITA':
DIVIETI E SANZIONI. AVVIO DELLA CAMPAGNA ANTI INCENDI BOSCHIVI 2015.**

Ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 del “Piano regionale di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, ex lege 353/2000, periodo 2012-2016” approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia - Romagna n°917 del 2 luglio 2012, con la presente si informa che con determinazione regionale n° 555 del 20 luglio 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n° 180 del 21 luglio 2015, **in tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato di pericolosità e contestualmente attivato lo stato di preallarme per il periodo dal 24 luglio 2015 al 31 agosto 2015, individuato come a maggiore**

rischio di incendi boschivi.

Con la presente siamo pertanto ad informare i Comuni della dichiarazione in oggetto al fine degli adempimenti di competenza. In particolare, come previsto dal Piano regionale, si chiede di fornire tramite pubbliche affissioni o comunque nelle forme e modalità ritenute più adeguate, la massima informazione alla popolazione in merito a norme, divieti e sanzioni da osservarsi nel periodo sopraindicato.

A tale scopo si indicano i principali elementi normativi di riferimento:

- L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7.
- Piano regionale di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016", capitolo 6 (Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni);
- Deliberazione di Consiglio Regionale n°2354/1995: "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", da art.33 ad art.38;
- Codice Penale: art.423, art.423 – bis, art. 424;

Di seguito si riporta una sintesi dei principali divieti e delle sanzioni, nonché delle azioni messe in campo a livello provinciale.

SINTESI DEI PRINCIPALI DIVIETI E DELLE SANZIONI VIGENTI NEL PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l'innescò di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale":

- ✓ E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- ✓ E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).
- ✓ Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
- ✓ Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l'abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;
- ✓ L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;
- ✓ Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l'innescò di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato verranno invece le sanzioni previste dal codice penale (art. 423 e seguenti). In particolare:

- ✓ Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
- ✓ Se l'incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- ✓ Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
- ✓ Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Da ultimo si segnala come per l'allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane o l'accensione di bracieri e falò nell'ambito di talune attività del movimento scout debba valere a riferimento quanto previsto al cap. 6 paragrafo 2 del nuovo "Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi 2012/2016", pag. 63,64,65 e la nota della Provincia di Modena prot. n°65510 del 01/07/2015.

PIANIFICAZIONE VIGENTE A LIVELLO PROVINCIALE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI

Si ricorda che nel periodo in oggetto a livello provinciale sono vigenti le disposizioni del "Modello di intervento per le emergenze connesse al rischio incendi boschivi". In particolare si allega alla presente lettera sia la cartografia di riepilogo "Campagna AIB 2015" con i relativi numeri utili (Allegato 1), l'indice di rischio per i comuni della Provincia di Modena (Allegato 2), e l'aggiornamento delle "Squadre volontariato AIB" (Allegato 3).

Nel periodo estivo sarà predisposto anche il servizio di avvistamento incendi boschivi 2015 organizzato dalla Provincia di Modena e dalla Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile in collaborazione con il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Tale servizio verrà espletato dai volontari delle organizzazioni di Protezione Civile durante i fine settimana (sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00) fino al 31 agosto 2015.

I punti di avvistamento fissi che si intendono presidiare saranno i seguenti:

1. Monte Calvanella, comune di Sestola/Fanano
2. Monte Cantiere, comune di Lama Mocogno
3. Sasso della Croce, comune di Guiglia
4. Monte Nuda, comune di Pievepelago
5. Monte Ravaglia, comune di Serramazzone
6. Torre di Gaiato, comune di Pavullo nel Frignano
7. Monte Pizzicano, comune di Serramazzone

Da tali punti è possibile avere, infatti, una buona copertura del territorio collinare e montano maggiormente soggetto al rischio incendi boschivi. Negli stessi giorni e nelle stesse ore sarà effettuata anche l'attività di avvistamento mobile, con particolare riguardo alle zone del territorio non coperte dall'avvistamento fisso. L'attività sarà coperta da squadre di volontari abilitati AIB. Gli automezzi utilizzati per il servizio in oggetto saranno contrassegnati dalla scritta "Servizio avvistamento incendi boschivi". In considerazione di particolari condizioni meteo - climatiche potrà essere attivato dalla Provincia e dalla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile anche un mezzo AIB in avvistamento mobile da lunedì a venerdì sempre tra le 14.00 e le 19.00. In considerazione di quanto sopra si invitano gli enti e le strutture operative a mettere a conoscenza il proprio personale del servizio in corso e della presenza dei volontari nei punti sopraindicati.

CARTA DELLA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI DI INTERFACCIA E VALUTAZIONE DELLA

VULNERABILITA'

Con il termine "Incendio di interfaccia" si intende un fuoco di vegetazione che si diffonde o può diffondersi su linee, superfici o zone ove costruzioni o altre strutture create dall'uomo si incontrano o si compenetrano con aree vegetate creando condizioni di pericolosità particolari (vedi Piano Regionale paragrafo 2.5.4 pagina 28 "incendi di interfaccia").

Spetta a Provincia e Comuni elaborare le carte di pericolosità e di vulnerabilità relativamente agli incendi di interfaccia. In particolare già l'ordinanza 3624/2007 ed il relativo manuale operativo sulla pianificazione comunale di emergenza prendeva in considerazione gli incendi di interfaccia come uno dei rischi rispetto ai quali analizzare in modo analitico i possibili scenari.

Per la campagna AIB 2015 la Provincia ha elaborato e mette a disposizione di tutti i Comuni le carte di pericolosità relative agli incendi di interfaccia che riguardano i comuni montani delle Unioni del Frignano, del Distretto Ceramico e di Terre di Castelli, che sono scaricabili a uno dei seguenti link:

Comuni dell'Unione del Frignano – http://cup-protezionecivile.provincia.modena.it/download/II_frignano.zip

Comuni dell'Unione del distretto Ceramico - http://cup-protezionecivile.provincia.modena.it/download/II_udc.zip

Comuni dell'Unione Terre di Castelli- http://cup-protezionecivile.provincia.modena.it/download/II_UTC.zip

Nell'elaborare la cartografie si è tenuto conto delle linee guida nazionali e regionali. E' stato considerato il perimetro del territorio urbanizzato ed è stato calcolato l'indice di pericolosità della fascia perimetrale al territorio urbanizzato stesso avente larghezza indicativa di 200 metri.

Dall'analisi comparata di 3 fattori (morfologia, tipo di vegetazione ed esposizione prevalente), cui è stato attribuito un peso diverso a seconda dell'incidenza che ognuno di questi ha sulla dinamica dell'incendio, sono state individuate le aree a pericolosità bassa, media e alta.

In sede di aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, occorrerà fare un'analisi degli elementi esposti a rischio nella fascia di 50 metri interna al perimetro del territorio urbanizzato per elaborare specifiche mappe di vulnerabilità.

Di seguito un esempio di mappa di pericolosità.